

a suicidio. In base alla liquidazione, predisposta dall'Istituto ai sensi degli art. 12 e 13 delle condizioni di polizza, sarebbero in complesso ai beneficiari, sulle cinque polizze stipulate dal Micheli, per un totale di L. 2.050.000, soltanto L. 214.375, oppure L. 329.323 ove si riconosce per intero la polizza L. 662.827 per la quale potrebbe ritenersi che il pagamento del premio annuale scaduto il 31 dicembre 1930 sia stato offerto all'Agenzia in tempo utile.

Gli eredi Micheli non si accontentano però di tale liquidazione e pur essendo disposti a venire ad una transazione chiedono una somma notevolmente maggiore.

Il Comitato,

Dopo breve discussione,

Esprime l'avviso che la liquidazione a favore degli eredi Micheli, tenuto conto delle circostanze che inducono a non inaspirarli nella posizione di stretto diritto, possa essere in via di transazione, arrotondata nella cifra di L. 500.000..

III. - Nuove condizioni di polizza per le assi,